

Direzione Approvvigionamenti e Logistica
Settore Acquisti

ALLEGATO 3

Spett.le _____

PEC: _____

Prot. nr. 2022/_____ del __/__/2022

Oggetto: Affidamento del servizio di sorveglianza fisica della protezione contro le radiazioni ionizzanti ai sensi del D.lgs. 101/2020 per la detenzione di apparecchiature radiogene installate presso le sedi di Agenzia delle entrate-Riscossione- CIG xxxxxxx

Con il presente Ordine, Agenzia delle entrate-Riscossione (d'ora in avanti AdeR) affida al Fornitore _____, con sede legale in _____, _____, C.F. _____, P.IVA _____, quanto di seguito indicato:

1. **Oggetto:** servizio di sorveglianza fisica della protezione contro le radiazioni ionizzanti ai sensi del D.lgs. 101/2020 per la detenzione di apparecchiature radiogene installate presso le sedi di Agenzia delle entrate-Riscossione.
2. **Durata dell'affidamento:** il Contratto avrà durata pari a 36 mesi a decorrere dalla data di sua sottoscrizione. Non è prevista l'opzione di rinnovo.
3. **Corrispettivi (I.V.A. esclusa):** _€ xxxxx_____
4. **Luogo di esecuzione del servizio:** il servizio sarà svolto presso le sedi di AdeR di Roma, Torino, Milano Bologna, Cagliari, Bari e Palermo dove sono situate le n. 7 apparecchiature RX, il cui dettaglio è riportato nell'Allegato 1 al Capitolato Tecnico.
5. **Fatturazione:** con cadenza semestrale e a seguito della conclusione degli interventi di verifica eseguiti nel periodo, il Fornitore dovrà inviare, entro il quinto giorno del mese successivo a quello del semestre di riferimento a mezzo PEC o email, ad AdeR un rendiconto analitico, propedeutico alla Regolare Esecuzione. AdeR, appurata la bontà del Rendiconto e alla luce anche dei rapporti di intervento già inviati a fronte delle prestazioni effettuate ovvero anche mediante controlli degli interventi eseguiti in loco, dei documenti tecnici a supporto e di ogni altro elemento ritenuto dalle stesse utile per il riscontro, entro 10 giorni dal ricevimento del Rendiconto, può richiedere chiarimenti e/o documentazione integrativa e/o revisione del documento stesso assegnando al Fornitore 5 giorni per i necessari riscontri e l'invio del Rendiconto definitivo.

AdeR, conclusi positivamente i controlli sul Rendiconto definitivo, comunica il numero di Regolare Esecuzione che il Fornitore dovrà riportare nelle fatture elettroniche semestrali.

Sull'importo netto progressivo di ciascuna fattura sarà effettuata la ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Agenzia dell'attestazione di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Successivamente all'emissione dell'ultima delle attestazioni di Regolare Esecuzione, l'Agenzia procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite ed allo svincolo della garanzia prestata dal Fornitore per il caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni oggetto del Contratto.

Ai sensi dell'art.1 del D.L. 24 aprile 2017, nr.50, ogni fattura emessa nei confronti di AdeR, comprensiva d'IVA, dovrà contenere l'indicazione "scissione dei pagamenti". Per effetto di tale regime, al Fornitore sarà liquidato l'importo della fattura al netto dell'IVA, che sarà versata da AdeR direttamente all'erario, secondo quanto previsto dalla normativa fiscale. La fattura elettronica priva della citata indicazione sarà rifiutata.

La fattura dovrà essere intestata a Agenzia delle entrate-Riscossione – Via Giuseppe Grezar, 14 – 00142 CF e P.IVA 13756881002.

Il Fornitore dovrà riportare sulla fattura elettronica il Codice IPA UFQK7Y, il numero di CIG del contratto, nonché dovrà completare, secondo la tipologia di bene/servizio, i campi facoltativi indicati al link

[Agenzia delle entrate-Riscossione - Fatturazione elettronica \(agenziaentrateriscossione.gov.it\)](http://agenziaentrateriscossione.gov.it)

In caso di carenza di tali indicazioni, ovvero di indicazioni errate, la fattura sarà restituita al Fornitore per le necessarie integrazioni e il successivo reinoltro.

6. **Pagamento:** il pagamento avverrà entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura, ai sensi del dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a _____ e acceso presso, Agenzia o Filiale _____, in _____, IBAN _____. In caso di ritardo nel pagamento per fatti imputabili ad AdeR, il Fornitore avrà diritto al pagamento degli interessi moratori.

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.lgs. nr. 50/2016, è prevista la corresponsione di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% calcolato sul valore contratto. Per i termini, le condizioni e le modalità di corresponsione dell'anticipazione, nonché per il suo recupero si fa rinvio a quanto indicato nel già sopra richiamato art. 35, comma 18.

7. **Sicurezza sul lavoro:** l'esecuzione del presente ordine comporta lo svolgimento di attività di natura intellettuale, pertanto è fuori dal campo di applicazione dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008.

8. **Responsabile del Procedimento:** Paolo Vola, tel. 0115525171 e cell. 3351335155; e-mail: paolo.vola@agenziaiscossione.gov.it.

9. **Penali:** in caso di ritardato adempimento delle prestazioni, ovvero di mancata o non conforme esecuzione delle prestazioni stesse, AdeR potrà applicare nei confronti del Fornitore le penali previste al par. 5 del Capitolato Tecnico.

Allegati: costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Ordine i seguenti allegati:

- Condizioni generali;
- Capitolato Tecnico;
- Progetto Tecnico.

In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nei documenti della procedura, sarà osservato il seguente ordine di prevalenza:

- o Ordine d'acquisto;
- o Capitolato Tecnico;
- o Progetto Tecnico .

Il Fornitore, con l'accettazione del presente Ordine, dichiara di conoscere ed espressamente approva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole e condizioni di seguito elencate:

- Ordine: art. 5 (Fatturazione);
- Allegato 1 "Condizioni generali": I. Modalità di esecuzione ed oneri a carico del Fornitore; II. Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro; III. Fatturazione; IV. Tracciabilità dei flussi finanziari; V. Pagamenti; VI. Penali; VII. Recesso; VIII. Risoluzione; IX. Divieto di cessione dell'Ordine. Cessione dei crediti; XI. Riservatezza; XII. Trattamento dei dati personali; Consenso al trattamento; XIII. Foro competente.

Il presente Ordine e le "Condizioni Generali" ad esso allegate, che ne formano parte integrante e sostanziale, è redatto in modalità elettronica e sottoscritto digitalmente ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016. Si invita il Fornitore a sottoscrivere il presente documento con firma digitale e restituirlo via PEC ad AdeR all'indirizzo acquisti.consip@pec.agenziaiscossione.gov.it.

Il Responsabile
Alberto Orlandini
(firmato digitalmente)

ALLEGATO 1 – “Condizioni generali

I. Modalità di esecuzione ed oneri a carico del Fornitore

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto dell'Ordine.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire le attività a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nell'Ordine, da intendersi quali condizioni essenziali per l'adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore medesimo con la sottoscrizione dell'Ordine.

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione che dovessero essere impartite da Agenzia delle entrate-Riscossione, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione dell'Ordine.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione dell'Ordine, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo di cui all'Articolo 3 dell'Ordine. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Agenzia delle entrate-Riscossione, assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore prende atto ed accetta che tutte le prestazioni commesse dovranno essere prestate con continuità, pena la risoluzione di diritto dell'Ordine da parte di Agenzia delle entrate-Riscossione ed il risarcimento di ogni e qualsiasi danno.

Il Fornitore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale proprio dipendente, ovvero legato da un rapporto di collaborazione esclusiva, specializzato in relazione alle prestazioni da eseguire, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione dell'Ordine, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature.

In caso d'inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Agenzia delle entrate-Riscossione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Ordine.

II. Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell'Ordine e delle presenti “Condizioni generali”, di intrattenere con il proprio personale preposto all'esecuzione delle prestazioni affidate un rapporto di lavoro diretto, nel rispetto della normativa vigente.

In particolare, il Fornitore si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. Il Fornitore s'impegna a rispettare, nell'esecuzione delle prestazioni, le norme regolamentari di cui al D. lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei dipendenti impiegati nelle prestazioni affidate le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi

ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione dell'Ordine, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell'Ordine.

Il personale impiegato dal Fornitore dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di Agenzia delle entrate-Riscossione, la quale si limiterà a fornire al Fornitore direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.

Resta inteso che il Fornitore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne Agenzia delle entrate-Riscossione da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione dell'Ordine.

Agenzia delle entrate-Riscossione potrà richiedere l'allontanamento delle risorse che non dovessero tenere un comportamento decoroso ed in linea con i regolamenti interni di permanenza all'interno dei locali di Agenzia delle entrate-Riscossione e/o dovessero non rispettare le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Il Fornitore dovrà provvedere all'immediata sostituzione delle risorse allontanate.

In caso d'inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Agenzia delle entrate-Riscossione potrà dichiarare la risoluzione di diritto dell'Ordine ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

III. Fatturazione

Salvo quanto previsto all'articolo 6 dell'Ordine, si precisa che, nei casi in cui l'Ordine preveda l'emissione di più fatture, sull'importo netto progressivo delle prestazioni il Fornitore dovrà operare in fattura una ritenuta dello 0,50 per cento, di cui dovrà dare evidenza nella fattura stessa; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di Agenzia delle entrate-Riscossione dell'attestazione di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Ai sensi della Legge n. 89/2014, l'emissione, trasmissione e il ricevimento delle fatture deve avvenire in conformità a quanto stabilito dall'art. 1, commi da 209 a 214 della Legge 244/2007 solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n. 55 e s.m.i.. Pertanto, Agenzia delle entrate-Riscossione non accetta fatture non emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità.

IV. Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore s'impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati trasmessi, come previsto dall'art. 3, comma 7, della L. 136/2010. Il Fornitore assume, con la sottoscrizione dell'Ordine e del presente Allegato, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della medesima. Agenzia delle entrate-Riscossione verificherà, in relazione ai contratti sottoscritti dal Fornitore con i propri subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dalle prestazioni affidate con l'Ordine, l'inserimento, a pena di nullità assoluta, di un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui

alla Legge n. 136/2010. A tal fine, il Fornitore si obbliga ad inviare ad Agenzia delle entrate-Riscossione copia di tutti i contratti posti in essere, per l'esecuzione dell'Ordine, dal Fornitore stesso nonché dai propri subappaltatori o subcontraenti. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, l'Ordine potrà essere risolto da Agenzia delle entrate-Riscossione in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo al Fornitore una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3, Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, Agenzia delle entrate-Riscossione provvederà a dare comunicazione dell'intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.

V. Pagamenti

Il pagamento delle fatture avverrà, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, mediante bonifico sul conto corrente intestato al Fornitore e dedicato alle commesse pubbliche ai sensi della L. 136/2010.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle stesse. In caso di ritardo nel pagamento per fatti imputabili ad Agenzia delle entrate-Riscossione, il Fornitore avrà diritto al pagamento degli interessi moratori.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48-bis del D.P.R. nr. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 nr. 40, l'Agenzia verificherà, prima di procedere al pagamento dei corrispettivi maturati dal Fornitore di importo superiore all'importo ivi previsto, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo previsto. In caso di esito positivo della predetta verifica, l'Agenzia - ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento.

VI. Penali

L'importo delle penali sarà detratto direttamente mediante compensazione finanziaria dai corrispettivi maturati dal Fornitore nella prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi e a prestazioni di diversa competenza, ovvero mediante escussione della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario. L'irrogazione delle penali non esclude il diritto di Agenzia delle entrate-Riscossione di agire per il ristoro del maggior danno subito, né esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l'applicazione della penale. L'importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% del valore del corrispettivo dell'Ordine.

VII. Recesso

Agenzia delle entrate-Riscossione potrà recedere in qualsiasi momento dall'Ordine ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, dandone preventiva comunicazione al Fornitore a mezzo PEC. Alla data di efficacia del recesso il Fornitore dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni, assicurando che tale interruzione non comporti danno alcuno ad Agenzia delle entrate-Riscossione. Il Fornitore avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi del predetto art. 109 con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo e rimborso delle spese a qualunque titolo.

VIII. Risoluzione

In caso d'inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con l'Ordine che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni, che verrà assegnato da Agenzia delle entrate-Riscossione - a mezzo PEC - per porre fine all'inadempimento medesimo, Agenzia delle entrate-Riscossione ha la facoltà di considerare risolto di

diritto l'Ordine, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni danno subito. In ogni caso, l'Ordine potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare al Fornitore a mezzo PEC, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui ai punti 1, 2 e 4 dell'Ordine, nonché alle presenti "Condizioni generali" e, altresì, qualora l'ammontare delle penali maturate superi il 10% dell'importo dei corrispettivi.

Agenzia delle entrate-Riscossione potrà, inoltre, risolvere di diritto l'Ordine, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore - a mezzo PEC - nei seguenti casi:

- a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore ai fini della sottoscrizione dell'Ordine;
- b) perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 80 del D. lgs. n. 50/2016;
- c) negli altri casi previsti nell'Ordine.

In caso di risoluzione, Agenzia delle entrate-Riscossione procederà all'applicazione delle penali, nonché per il risarcimento del maggior danno. In ogni caso resta salva la facoltà di Agenzia delle entrate-Riscossione di procedere all'esecuzione dell'Ordine in danno del Fornitore.

Troverà applicazione l'art. 108 del D.lgs. 50/2016.

IX. Divieto di cessione dell'Ordine. Cessione dei crediti

Fatto salvo quanto disciplinato dal D.lgs. n. 50/2016 in materia di vicende soggettive del Fornitore, è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, ad alcun titolo, l'Ordine, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, l'Ordine s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

Con riferimento alla cessione dei crediti da parte del Fornitore, si applica il disposto di cui all'art. 106 del D. lgs. n. 50/2016.

X. Subappalto

Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura pari al ____ % dei corrispettivi del presente Ordine, le seguenti prestazioni:

.....
.....

A tale fine, il Fornitore dovrà consegnare la documentazione di cui all'art. 105 del D. lgs. n. 50/2016, nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati.

L'affidamento in subappalto non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane pienamente responsabile nei confronti di Agenzia delle entrate-Riscossione della corretta esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.

Il pagamento dei corrispettivi maturati dal subappaltatore sarà effettuato dal Fornitore e non dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, ad eccezione di quanto previsto dall'art.105, comma 13, del D.Lgs.50/2016.

Il Fornitore si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne Agenzia delle entrate-Riscossione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

In caso di inadempimento di prestazioni affidate in subappalto e conseguente risoluzione per inadempimento del presente Ordine, il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di Agenzia delle entrate-Riscossione.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all'art. 105 del D. lgs. n. 50/2016.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, Agenzia delle entrate-Riscossione potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., salvo il diritto al risarcimento del danno.

XI. Riservatezza

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell'esecuzione delle prestazioni e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all'esecuzione medesima. Il Fornitore è, inoltre, responsabile dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti e/o dei consulenti di cui dovesse avvalersi. In caso di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente articolo, Agenzia delle entrate-Riscossione potrà dichiarare la risoluzione di diritto dell'Ordine ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

XII. Trattamento dei dati personali

I dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del contratto /convenzione, verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.

AdeR potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui al contratto\convenzione tramite il sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.

Qualora dallo svolgimento delle attività oggetto del/della presente Contratto/Convenzione derivi un trattamento di dati personali, le parti si impegnano a provvedere a detto trattamento nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati e nell'osservanza delle ulteriori previsioni normative, nazionali ed europee, e dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, emessi in materia.

XIII. Foro competente

Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, applicazione ed esecuzione dell'Ordine sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

XIV. Codice etico, Modello 231 e Protocollo di legalità

Il Fornitore, con la partecipazione alla presente procedura, dichiara di aver preso visione del Codice Etico, del Modello 231 e del Protocollo di Legalità dell'Agenzia, consultabili sul sito web www.agenziaentrateriscossione.gov.it che, anche se non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Il Fornitore, pertanto, si impegna a tenere un comportamento in linea con i suddetti. In caso di inosservanza dei predetti obblighi, l'Agenzia avrà facoltà di dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni.

XV. Clausola finale

Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti "Condizioni generali" si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al codice civile, alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.